

STATUTO
DELLA SOCIETA' MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SOCIETA' SVILUPPO IBLEO S.R.L."

IN BREVE
"SO.SV.I. S.R.L."

=====

DENOMINAZIONE SOCIALE - SOCI - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' promossa dalla PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - A.S.I. DI RAGUSA - C.C.I.A.A. DI RAGUSA una società mista a responsabilità limitata con la denominazione "SOCIETA' SVILUPPO IBLEO S.R.L." in breve "SO.SV.I. S.R.L." ai sensi del combinato disposto degli articoli 2472 e seg. del cod. civ. nonché dell'articolo 22 lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche, del punto 2.5 della Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 1997), degli articoli 17 e seguenti della Legge n. 240 del 21 maggio 1981 e successive modifiche, nonché dell'art. 2 comma 3 L.R. 4 aprile 1995 n. 29.

La società opera quale "Agenzia di Sviluppo Locale".

ART. 2

I soci della Società potranno essere, oltre ai soggetti individuati ai sensi dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera C.I.P.E. del 21 marzo 1997 come promotori e/o sottoscrittori del Patto Territoriale di Ragusa, anche tutti i soggetti pubblici o privati che abbiano rilevanza nello sviluppo locale e che si impegnano a sottoscrivere il Patto Territoriale.

ART. 3

La Società ha sede in Ragusa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo potrà fissare una diversa ubicazione della sede Sociale sempre però nell'ambito del territorio della Provincia di Ragusa.

La società inoltre potrà istituire e sopprimere, in Italia od all'estero, Uffici, Succursali, Agenzie e Sedi secondarie nonché depositi e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti è l'ultimo risultante dal Libro Soci o da una più recente comunicazione ufficiale.

ART. 4

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria a termini di legge.

ART. 5

La Società ha per scopo:

a) tutte le attività e le funzioni comunque connesse al ruolo di soggetto responsabile ai sensi del punto 2.5 comma 1,

della Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, del "Patto Territoriale Ragusa";

b) la progettazione, il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale Ragusa ai sensi del punto 2.5 comma 1, della citata Deliberazione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale indicato nei punti a) e b) la Società:

I - provvede, ai sensi del punto 2.5 comma 2, della Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto Territoriale Ragusa";
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il finanziamento di eventuali contributi statali, regionali o comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- attivare risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del "Patto Territoriale Ragusa";
- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato il "Patto Territoriale Ragusa";
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi ed assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione di detto Patto;

II - potrà assumere partecipazioni in Società private e/o pubbliche-private e Consorzi aventi finalità rientranti nello scopo sociale, con responsabilità limitata;

III - potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;

IV - potrà assumere partecipazioni e accettare interessenze in altre imprese, aziende ed enti pubblici o loro associazioni operanti nella Provincia di Ragusa;

V - manterrà le relazioni con le Amministrazioni Pubbliche ed i privati interessati alla realizzazione delle iniziative di cui sopra;

VI - studierà e proporrà ai soggetti interessati, soluzioni tecniche, economiche e finanziarie per la realizzazione delle iniziative in questione, i relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni;

VII - attuerà quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

VIII - potrà ideare, progettare, coordinare e, ove opportuno, gestire nel territorio della Provincia di Ragusa, iniziative comunque volte al suo sviluppo economico e sociale, siano esse il risultato dell'attività di concertazione e di partenariato

tra tutti i sottoscrittori del "Patto Territoriale Ragusa" che frutto di autonome iniziative della Società;

IX - potrà individuare e predisporre progetti finalizzati a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro nel territorio provinciale, mediante iniziative tese a promuovere la nascita di nuove imprese e/o il consolidamento di quelle esistenti, anche in un'ottica di riequilibrio territoriale.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 104.000,00 (centoquattromila e centesimi zero) ed è diviso in numero 10.400 (diecimilaquattrocento) quote del valore nominale di Euro 10,00 (dieci e centesimi zero) cadauna.

Fatto salvo per i tre Enti Promotori - Provincia Regionale di Ragusa, A.S.I. di Ragusa, cod. civ.I.A.A. di Ragusa - i quali non hanno limiti alla sottoscrizione del capitale sociale, tutti gli altri soci non potranno sottoscrivere più del 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea Straordinaria, previa consultazione degli Organi Esecutivi degli Enti Pubblici partecipanti.

Per l'aumento del capitale sociale dovranno essere osservate le regole degli articoli 2480 - 2481 - 2481 bis e 2481 ter cod. civ. con facoltà dell'Assemblea di limitare il diritto di opzione dei soci.

In ogni caso la maggioranza del capitale sociale dovrà essere di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 22 lettera e) della Legge n. 142/90.

ART. 7

Ferma restando la maggioranza pubblica del capitale sociale, le quote sono trasferibili solo previo assenso dell'Assemblea Ordinaria che dovrà disporre la cessione in prelazione ai soci in proporzione delle quote possedute. La volontà di cessione a qualunque titolo e le condizioni della stessa dovranno essere comunicate alla Società con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Assemblea deve deliberare ai sensi del comma che precede.

La procedura di prelazione dovrà essere esercitata dai soci interessati mediante lettera raccomandata A.R. spedita al cedente entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea, o tramite posta elettronica certificata, inviandone copia alla Società.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, le quote di sua spettanza dovranno essere offerte agli altri soci che avranno diritto di esercitare la prelazione anche su dette quote, con le modalità e nei termini di cui sopra.

Le eventuali quote della Società residue dalla procedura di

prelazione potranno essere cedute a terzi.

ASSEMBLEE

ART. 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, ma nell'ambito del territorio della Provincia di Ragusa, a seconda di quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso può essere spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica certificata o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese. Oltre che su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà essere convocata dietro richiesta di almeno due amministratori o dall'organo di controllo.

L'assemblea sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni da detta chiusura nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2478 bis - 2364 codice civile.

La convocazione dell'Assemblea può essere compiuta anche su richiesta di tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale.

ART. 9

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi dalla Società, ma secondo quanto previsto dall'art. 2479 bis secondo comma cod. civ.

Per gli Enti Pubblici potrà intervenire il loro rappresentante legale o persona dallo stesso delegata.

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza dal Vice Presidente, o da persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario anche non socio; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 11

Ogni socio ha diritto al voto in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza almeno del capitale sociale.

L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta.

L'Assemblea che delibera sugli argomenti di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 cod. civ. delibera validamente, in prima convocazione con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale mentre in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Fanno eccezione le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa ed il trasferimento della sede sociale all'estero le quali vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale.

ART. 12

I soci possono recedere dalla società nei casi, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di cessazione del rapporto sociale a qualsiasi causa dovuto, la quota del socio che cessa di far parte della società verrà determinata e liquidata nei modi e termini di cui all'articolo 2473 codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI E DEI PROMOTORI DEL PATTO TERRITORIALE

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare, almeno due volte l'anno, l'Assemblea dei soci con invito esteso ai soggetti promotori - sottoscrittori del "Patto Territoriale Ragusa" eventualmente non soci, al fine di:

- a) rappresentare lo stato di attuazione del Patto stesso;
- b) recepire ove ritenuti congrui, tutti i suggerimenti e le osservazioni in merito alle iniziative anche nuove ed ulteriori, rispetto a quelle già programmate, da intraprendere;
- c) mantenere un raccordo efficace tra la Società stessa ed i soggetti promotori - sottoscrittori del Patto, anche se non soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi del Presidente e del Vice Presidente spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati, stabilendone le funzioni ed i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo non superiore a tre anni ed è rieleggibile.

Non potranno essere nominati amministratori della Società i Consiglieri e gli Amministratori dei Comuni, della Provincia, della Regione e delle comunità montane, dell'ambito territoriale del "Patto Territoriale Ragusa".

Il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta un Segretario che può essere persona anche al di fuori del

Consiglio stesso non estraneo alla Società avente rapporto professionale di dipendenza in corso.

ART. 15

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due membri o dall'organo di controllo.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, ma sempre nell'ambito del territorio provinciale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

Se un Consigliere non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive si intende decaduto dalla carica.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ma in caso di particolare urgenza può anche essere convocata per fax o telegramma o posta elettronica certificata con preavviso di un giorno.

ART. 16

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla elezione dei nuovi Consiglieri nel rispetto dell'articolo precedente.

Se però vengono a mancare contemporaneamente due amministratori nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di tre membri o tre amministratori nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di tre membri si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine. La decadenza del Consiglio di Amministrazione non ha effetto fino a quando il Consiglio stesso non sia stato ricostituito.

ART. 17

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere, anche a mezzo di procuratore speciale, tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di nominare eventuali funzionari che riterrà utili, determinandone le

funzioni.

La società si può avvalere di un direttore.

Il Consiglio potrà deliberare regolamenti per il funzionamento di settori o divisioni operative della Società.

Il Consiglio opera per l'attuazione dei fini sociali nell'ambito di un preciso piano triennale di previsione industriale produttiva e finanziaria predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dall'Assemblea; il piano è soggetto a verifica annuale e dovrà essere trasmesso a titolo informativo, non appena adottato, a tutti gli Enti Pubblici partecipanti.

ART. 18

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente nonché all'Amministratore delegato nei limiti della delega.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare espletamento delle funzioni amministrative, tecniche e contabili della Società, atte a garantire il corretto funzionamento dei compiti di cui all'oggetto sociale, può avvalersi, con funzioni consultive e di raccordo tra la Società ed i sottoscrittori del "Patto Territoriale Ragusa" così come individuati nel punto 2.4 della Deliberazione C.I.P.E. - 21 marzo 1997 - di un Comitato tecnico/consultivo, il cui funzionamento sarà regolato da un apposito disciplinare che sarà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 20

L'Assemblea dei soci, dovrà determinare di anno in anno la misura lorda del gettone di presenza agli Amministratori e la diaria giornaliera lorda in caso di trasferta in Italia ed all'Estero; le spese sostenute per ragioni d'ufficio saranno rimborsate a piè di lista con presentazione della documentazione giustificativa.

Non si corrisponde alcuna indennità di carica, eccettuato l'emolumento spettante al Presidente ed al Vice Presidente; tali emolumenti verranno stabiliti dall'Assemblea a norma dell'art. 2389 cod. civ., nella misura lorda di anno in anno, sentito il parere dell'organo di controllo.

Potrà essere di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione l'eventuale compenso spettante agli Amministratori Delegati o ai singoli Amministratori per particolari incarichi ad essi attribuiti, sentito il parere vincolante dell'organo di controllo.

ART. 21

All'Amministratore Delegato, ai sensi del primo comma dell'art. 17, non possono essere delegati i seguenti poteri:

- i poteri non delegabili a norma di legge;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari e la concessione di ipoteche a carico della Società;
- l'assunzione di partecipazioni a società di qualsiasi specie;
- la concessione di fideiussioni da parte della Società;
- la compravendita e l'affitto di aziende in genere, nonché qualunque altra operazione relativa all'azienda sociale ed atti qualsivoglia che ne limitino la disponibilità;
- promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrali ed in ogni grado;
- discutere, accettare e rifiutare concordati tanto giudiziali quando extragiudiziali;
- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne e rifiutarne le risultanze;
- stipulare accordi collettivi di lavoro;
- l'assunzione, la revoca e la sospensione di funzionari e dirigenti dipendenti.

ART. 22

Sono riservati al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei principi di gestione e di strategie aziendali nonché tutti gli atti ed operazioni in genere in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è data facoltà di esercitare, nei soli casi di urgenza, i poteri propri del Consiglio, salvo riferire alla prima adunanza di quest'ultimo, pena la sua responsabilità personale che permane in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono esclusi da tale facoltà, e saranno perciò esercitati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione:

- i poteri che per legge devono essere esercitati esclusivamente dal Consiglio;
- l'assunzione di partecipazioni sociali;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
- l'affidamento di incarichi di progettazione tecnica;
- le aperture di credito bancarie, le esposizioni bancarie ed i finanziamenti di qualsivoglia genere quando la Società sia già impegnata fino a euro 150.000,00 (centocinquantamila e centesimi zero);
- la concessione di fideiussioni da parte della Società;
- la concessione di ipoteche sui beni della Società;
- la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 23

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico; nel

primo caso, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

In entrambi i casi, i soggetti da nominare devono essere scelti fra i professionisti iscritti nel registro revisori legali; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La scelta del modello collegiale o monocratico, così come la determinazione del compenso, spetta all'Assemblea dei soci, in particolare: nel primo caso, i soci "pubblici" hanno la facoltà di designare due sindaci effettivi, tra cui scegliere il Presidente, ed un sindaco supplente, mentre i soci "privati" hanno la facoltà di designare un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; nel secondo caso (modello monocratico) il sindaco unico è designato dai soci "pubblici".

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ART. 24

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, del conto economico e della nota integrativa, corredati da una relazione degli amministratori sulla gestione, salva la possibilità di redigerlo in forma abbreviata ove ne ricorrano le condizioni di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 25

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme della liquidazione e la nomina del o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 26

Le controversie che potranno sorgere tra Società e Soci, Amministratori e Liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ragusa. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.

PRINCIPI DI GESTIONE

ART. 27

La Società, tenuto conto delle finalità di cui al punto 2.5 della Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, nonché degli obiettivi sociali di supporto per lo sviluppo sociale ed economico nel territorio della Provincia di Ragusa, uniforma la propria attività ai principi privatistici dell'economia di mercato o della libera concorrenza.

ART. 28

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.